

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Tutela ex art. 700 c.p.c. in tema di trattamento dati riservati: predicabile anche per azioni di accertamento.**

*Dal tenore letterale dell'art. 700 c.p.c. non sono rinvenibili limiti in materia di domande di accertamento, così che appare possibile assicurare, temporaneamente ed in via interinale, l'accertamento, rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole che si manifesta nella situazione di colui che, nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali.*

**Tribunale di Genova, sentenza del 21.2.2014**

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Il G.D. dott.ssa Laura Cresta,  
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 3.2.2014  
letti gli atti ed esaminati i documenti,

osserva

ritenuta, in via preliminare, l'ammissibilità dell'invocata tutela ex art 700 c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trattamento richiesto dal Comune di Bardonecchia alla società Bokki s.r.l., in forza del Codice in materia di protezione dei dati personali, con conseguente richiesta di inibitoria;

ritenuta, per altro verso, l'inammissibilità del richiesto accertamento della titolarità dei dati in capo alla medesima società Bokki s.r.l., gestore del Campeggio;

ritenuto infatti, conformemente alla prevalente giurisprudenza sul punto, che sia *"inammissibile il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. preordinato ad ottenere una pronuncia interinale di **mero accertamento**, se, nel caso concreto, il provvedimento richiesto sia inidoneo ad evitare alla parte un pregiudizio imminente ed irreparabile"* (v. Trib Roma 2.12.2009);

ritenuto infatti che, dal tenore letterale dell'art. 700 c.p.c., non siano rinvenibili limiti in materia di domande di accertamento, cosicchè appare possibile assicurare, temporaneamente ed in via interinale, l'accertamento, seppure nei confini strutturali della cautela e previa verifica dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio nella fattispecie concreta, rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole che si manifesta nella situazione di colui che, nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali; che infatti se in sede cautelare non è possibile ottenere la certezza del giudicato di merito, peraltro, anche la pronuncia dichiarativa con funzione cautelare ritrova la propria utilità tutte le volte in cui il provvedimento d'urgenza serve ad eliminare una situazione giuridica d'incertezza, foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile (cfr Tribunale di Bari, sezione terza, ordinanza del 9.11.2012);



ritenuta pertanto l'ammissibilità della tutela cautelare, nell'ipotesi in cui l'azione di mero accertamento venga proposta unitamente ad una domanda accessoria di condanna, mentre, ove l'interesse perseguito con l'esercizio dell'azione di accertamento sia esclusivamente la certezza circa l'esistenza di un diritto, lo stesso non possa trovare tutela attraverso un provvedimento d'urgenza, caratterizzato per sua natura dalla sommarietà della cognizione e, quindi, dall'impossibilità di costituire fonte di certezza;

che ciò viene in rilievo ove la richiesta di mero accertamento sia inidonea ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile, mentre è possibile per il giudice intervenire con provvedimenti finalizzati ad impedire che la tutela ottenibile con la sentenza dichiarativa sia frustrata, nelle more del giudizio, ove vengano richiesti provvedimenti cautelari a carattere inibitorio e con funzione preventiva, diretti a impedire il protrarsi di situazioni e comportamenti che paiono lesivi del diritto, che saranno poi oggetto di accertamento, ma la cui esistenza è valutata in termini di probabilità;

che pertanto inammissibile risulta la richiesta della ricorrente di mero accertamento, formulata al punto sub 4 delle conclusioni indicate in ricorso, in quanto volta ad ottenere la dichiarazione di titolarità, in capo ad essa esponente, dei dati personali oggetto di causa, domanda formulata in assenza di alcuna allegazione di pregiudizio imminente e irreparabile;

ritenuto, passando ad esaminare il merito della causa sotto il profilo del *fumus*, che correttamente parte resistente individui i dati oggetto della reiterata richiesta formulata dal Comune di Bardonecchia alla ricorrente Bokki s.r.l. di *"trasmissione di un elenco contenente tutti i contratti sottoscritti ed in corso di validità dalla società Bokki s.r.l. con campeggiatori e/o gestori commerciali, ovvero la trasmissione degli atti medesimi"*, quali dati personali e non sensibili secondo la definizione di cui alla legge sulla privacy;

che infatti, dalla definizione ricavabile dall'art 4 D. L.vo 196/2003, sono dati personali *"qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"* mentre sono dati sensibili *"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*;



2

Firmato Da: SEMIDOPPIO MARA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b1863



che pertanto il trattamento dei dati richiesti dall'ente locale alla società Bokki s.r.l. trova la propria disciplina nell'art. 18 e, in particolare, nella previsione che *"Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali"*, tenuto conto che il successivo art 19, al comma 1, prevede che *"Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente"*;

che, al contrario, alcun rilievo nel caso in esame assume l'art 16 intitolato "Cessazione del trattamento" e che stabilisce, per la parte che qui interessa :*"1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:*

*...b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;..."*;

che infatti la richiesta formulata dal Comune non avviene in ipotesi di previa cessazione del trattamento da parte della Bokki e, inoltre, non interviene a favore del subentrante nell'attività svolta dal precedente titolare, essendo pacifico fra le parti che il Comune abbia svolto detta richiesta al fine di predisporre una gara ad evidenza pubblica per la gestione del Campeggio, già concesso in precedenza alla società ricorrente, e quindi in fase decisamente precedente l'avvio di analoga attività da parte di terzi, non ancora individuati; che, se è pur vero che il codice sulla privacy riconosce al soggetto pubblico la facoltà di compiere il trattamento di dati personali, ciò subordina allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente stesso (v. art 18);

che nel caso in esame la richiesta formulata dal Comune, ed oggetto di richiesta di tutela d'urgenza, risulta, nella presente fase cautelare, ultronea rispetto all'esigenza – istituzionale - rappresentata dalla necessità di predisporre la gara ad evidenza pubblica per la gestione dei terreni comunali, già concessi in precedenza alla Bokki s.r.l. ;

che pertanto sussistono sufficienti elementi, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, per ritenere illegittima la richiesta formulata dall'ente locale alla ricorrente Bokki s.r.l. di *"trasmissione di un elenco contenente tutti i contratti sottoscritti ed in corso di validità dalla società Bokki s.r.l. con campeggiatori e/o gestori commerciali, ovvero la trasmissione degli atti medesimi"*, in quanto dati, come detto, non necessari per fini istituzionali, non avendo, comunque, neppure la parte istante, precisato le motivazioni per cui tali informazioni sarebbero necessarie per le proprie finalità istituzionali;



che infatti non è dato comprendere per quale motivo, ai fini della predisposizione della gara, occorra conoscere quali e quanti contratti vi siano in corso di validità fra la ricorrente e terzi;

che sotto il profilo del *periculum* sussiste il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile, in attesa della decisione sul merito, avendo il Comune prospettato il ricorso alla forza pubblica al fine di ottenere la trasmissione dei dati richiesti;

che, pertanto, in accoglimento parziale delle domande svolte dalla società Bokki s.r.l., ritenuta l'illegittimità del trattamento richiesto dalla resistente, va inibito alla predetta di reiterare o comunque perseverare in detta istanza;

che, in conseguenza di detto accoglimento, vanno rigettate tutte le domande svolte in via riconvenzionale dalla resistente;

che va pure rigettata l'istanza formulata ex art 614 bis c.p.c. dalla ricorrente, in mancanza dei presupposti richiesti (previa condanna per violazione degli obblighi di non fare);

che in considerazione della complessità della questione trattata e del solo parziale accoglimento delle domande del ricorrente vanno integralmente compensate le spese di lite

P.Q.M.


letti gli artt. 669 ter, 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c.

*in accoglimento parziale del ricorso, contrariis reiectis,*

- *accerta, nella presente fase cautelare, l'illegittimità del trattamento conseguente all'adempimento alla richiesta formulata dal Comune di Bardonecchia alla società Bokki s.r.l., oggetto del presente procedimento, e, per l'effetto, inibisce al Comune di Bardonecchia di reiterare o comunque perseverare in detta richiesta;*
- *compensa integralmente fra le parti le spese di lite*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Genova 20 febbraio 2014



4

Il Giudice  
dot.ssa Laura Cresta

